

# La marcatura CE: il passaporto per la libera circolazione delle merci sul mercato UE




# Il quadro legislativo Europeo che regola la libera circolazione delle merci

QUALE LEGISLAZIONE  
E' APPLICABILE AL  
PRODOTTO?



QUALI SONO LE NORME  
TECNICHE APPLICABILI?



## COME ORIENTARSI?




DINEC  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA

OPEN DAY SPORTELLO ETICHETTATURA 25 ottobre 2021

FABIOLA DI GIROLAMO

# Il quadro legislativo Europeo che regola la libera circolazione delle merci



Prodotti Generici



Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti

DSGP

Prodotti elettrici



DPI di I cat.



Giocattoli



Normativa settoriale per la sicurezza dei prodotti  
«Direttive nuovo approccio»



# Il quadro legislativo Europeo che regola la libera circolazione delle merci



QUALE LEGISLAZIONE E' APPLICABILE AL PRODOTTO?



- Prodotti elettrici
- DPI di I cat.
- Giocattoli

Normativa settoriale per la sicurezza dei prodotti «Direttive nuovo approccio»



# Il quadro legislativo Europeo in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti

**PRODOTTO SICURO:** qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili ... non presenti alcun rischio o presenti rischi minimi, compatibili con l'impiego previsto del prodotto, in funzione di elementi quali: caratteristiche intrinseche, composizione, imballaggio e

... **ETICHETTATURA E INFORMAZIONE**  
**COME ELEMENTO DI SICUREZZA**

INFORMAZIONI SU  
tracciabilità/avvertenze/informazioni  
relative a qualsiasi rischio

NORME TECNICHE  
ARMONIZZATE

Disposizioni  
comunitarie/nazionali/  
orientamenti/buone  
prassi... .



Direttiva 2001/95/CE sulla  
sicurezza generale dei  
prodotti

DSGP



# Il quadro legislativo Europeo che regola la libera circolazione delle merci



## Regolamento 765/2008/CE


Riferimento per conoscere i principi generali della marcatura CE

## Decisione 2008/768/CE

Riferimento per conoscere nel dettaglio le procedure di valutazione della conformità (MODULI)

## Regolamento (UE) 2019/1020


Riferimento per conoscere definizioni e obblighi generali per gli operatori economici



# I principi della marcatura CE

Regolamento 765/2008/CE

CONFORMITA' EUROPEA



NON E' UN MARCHIO D'ORIGINE  
NON E' UN MARCHIO DI QUALITA'

LA MARCATURA CE E' UNA DICHIARAZIONE DELLA PERSONA RESPONSABILE CHE IL PRODOTTO IMMESSO SUL MERCATO SIA:

- CONFORME AI RES PRESCRITTI DA TUTTE LE DIRETTIVE AD ESSO APPLICABILI
- SOTTOPOSTO ALLE PRESCRITTE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' PREVISTE DALLE DIRETTIVE
- NON PUO' ESSERE APPOSTA SU PRODOTTI CHE NON LA RICHIEDONO

DEVE ESSERE APPOSTA PRIMA CHE IL PRODOTTO VENGA IMMESSO SUL MERCATO


*Un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione.*



# I principi della marcatura CE

Regolamento 765/2008/CE

DEVE ESSERE CONFORME AL SIMBOLO GRAFICO INDICATO NELLE NORME  
(DIMENSIONE MINIMA 5 mm)



DEVE ESSERE VISIBILE, LEGGIBILE E INDELEBILE

DEVE ESSERE APPOSTA SUL PRODOTTO E SE NON POSSIBILE  
GIUSTIFICATAMENTE SU IMBALLAGGIO E DOCUMENTAZIONE DI  
ACCOMPAGNAMENTO DEL PRODOTTO

SUL PRODOTTO POSSONO FIGURARE ALTRI MARCHI PURCHE':

- SVOLGANO UNA FUNZIONE DIVERSA
- NON SI CONFONDANO CON LA MARCATURA CE
- NON NE RIDUCANO LA VISIBILITA' E LEGGIBILITA'



# Gli attori nella catena di fornitura per le Direttive nuovo approccio

## Regolamento (UE) 2019/1020

«**fabbricante**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, **e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio**;

«**importatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

«**distributore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

«**rappresentante autorizzato**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante;

«**fornitore di servizi di logistica**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali, i servizi di consegna dei pacchi come definiti nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.



# Gli attori nella catena di fornitura per la DSGP

Direttiva 2001/95 CE

## «produttore»:

- i) il **fabbricante** del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- ii) il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
- iii) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

«**distributore**»: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.



# Gli obblighi degli operatori economici per le Direttive nuovo approccio

## Per il fabbricante

Eseguire o far eseguire la valutazione della conformità/Redigere il fascicolo tecnico

Munire il prodotto di NOME MARCHIO E RIFERIMENTI DI CONTATTO + RIFERIMENTI PER LA RINTRACCIABILITA' DEL PRODOTTO SUL MERCATO + istruzioni e avvertenze e corredarlo della corretta etichettatura + marcatura CE

## Per i fabbricanti/importatori/ rappresentanti autorizzato/ fornitori di servizi di logistica

**Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione** dell'Unione applicabile, **un prodotto può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell'Unione che è responsabile dei seguenti compiti:**

- a) verificare che il prodotto sia munito di dichiarazione UE di conformità e una documentazione tecnica;
- b) mantenere il fascicolo tecnico a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato **per 10 anni dall'immissione in commercio del prodotto** e garantire che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto, **in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;**
- c) qualora si abbia motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, informare le autorità di vigilanza del mercato;
- d) cooperare con le autorità di vigilanza garantendo l'adozione di eventuali azioni correttive;
- e) **Indicare sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale.**

## Per il distributore

I distributori devono agire con diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili



# Gli obblighi degli operatori economici per la DSGP

## Produttore

- Immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
- Fornire al consumatore **tutte le informazioni (istruzioni e avvertenze)** utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.
- **Etichettare il prodotto con i suoi estremi, il riferimento al tipo di prodotto/alla partita/ lotto etc.**

## Distributore

Deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività, in particolare è tenuto a

- a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità' di operatore professionale
- a partecipare al controllo di sicurezza dei prodotto commercializzati da parte delle autorità di vigilanza e collaborare ad eventuali azioni intraprese dalle stesse autorità (ritiro – richiamo)
- a collaborare conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo **di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.**





## Come etichettare un prodotto: casi pratici



NORMATIVA

## I prodotti generici



## D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo

armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

- Parte I - diritti fondamentali e definizione di consumatore
- **Parte II - norme sull'educazione, l'informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità;**
- Parte III - contratti di consumo;
- **Parte IV - disciplina della sicurezza e della qualità dei prodotti; recepimento nazionale della DSGP**
- Parte V - associazioni dei consumatori, l'accesso alla giustizia e la class-action;
- Parte VI - disposizioni finali.



ETICHETTA

# I prodotti generici INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

Parte II - Norme sull'educazione, l'informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità  
CAPO 2- indicazione dei prodotti

## Art. 6 Contenuto minimo delle informazioni

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Ue;

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;

d) all'eventuale presenza di materiali/sostanze che possono arrecare danno all'uomo/cose/ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove determinanti per qualità o caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni/eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

## Art. 9 Indicazioni in lingua italiana

1) Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.



ETICHETTA

# I prodotti generici **SICUREZZA DEI PRODOTTI**

Parte IV – Sicurezza e qualità

TITOLO I – Sicurezza dei prodotti (parte di recepimento della DSGP)

Art. 104 Obblighi del produttore e distributore

2. Il produttore fornisce al consumatore **tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi** derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate **avvertenze**, e alla prevenzione contro detti rischi.

**Punto f parte II**

3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per **consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi....** **Punto d e punto e parte II**

4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) **l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore;** **punto b parte II**

**il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.**



ESEMPI

## I prodotti generici **SEGGIOLONI**



**IN ETICHETTA VANNO INSERITI IDENTITA' ED ESTREMI DEL PRODUTTORE E RIFERIMENTI PER LA RINTRACCIABILITA' DEL PRODOTTO PER LE ALTRE INFO OBBLIGATORIE SI PUO' FAR RIFERIMENTO ALLA NORMA TECNICA EN 14988**

### **Descrizione prodotto e destinazione d'uso**

**Seggiolone per bambini:** sedile mobile che consente di far sedere un bambino di età compresa tra 6 e 36 mesi, in grado di stare seduto da solo, all'altezza circa di un tavolo da pranzo per farlo mangiare, a condizione che il bambino sia correttamente mantenuto in posizione seduta.

### **SU IMBALLAGGIO** (nelle lingue ufficiali del paese di commercializzazione)

Qualunque copertura plastica deve riportare:

- **AVVERTENZA** "Per evitare il rischio di soffocamento rimuovere prima di utilizzare questo articolo. Questa copertura deve essere distrutta o mantenuta lontano dalla portata dei bambini»

### **SUL PRODOTTO**

- Il numero e la data della **norma tecnica en 14988**
- **AVVERTENZA** "Attenzione non lasciare il bambino incustodito»

Il seguente simbolo, con linea di negazione diagonale in colore rosso, può essere usato insieme all'avvertenza



ESEMPI

## I prodotti generici **SEGGIOLONI**



### **ISTRUZIONI PER L'USO**

le istruzioni per l'uso devono essere intitolate con la seguente dicitura:  
“**IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI!**” in lettere non inferiori ai **5 mm di altezza**

Le istruzioni devono contenere le seguenti **AVVERTENZE:**

ATTENZIONE:

- «**Non lasciare il bambino incustodito**»
- «**Verificare che i sistemi di ritenuta siano correttamente allacciati**»
- «**Non usare il seggiolone se tutti i componenti non sono correttamente assemblati**»
- Avvertenze sui rischi derivanti da fiamme libere, o altre sorgenti di calore come stufe elettriche e a gas ecc...nelle vicinanze del seggiolone

### **Informazioni aggiuntive**

- Disegni di assemblaggio, lista o descrizione dei componenti/strumenti necessari all'assemblaggio e schema dei dadi e degli altri sistemi di bloccaggio
- L'istruzione di non usare il seggiolone fino a quando il bambino non riesce a stare seduto autonomamente
- L'istruzione di non usare il seggiolone se qualsiasi parte fosse rotta, o mancante
- Istruzioni sui metodi di pulizia e manutenzione, se applicabile.




NORMATIVA

## Materiale elettrico a BT

Direttiva 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 su materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 - Attuazione della direttiva 2014/35/UE



Si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro limiti di tensione compresi fra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua.

**ESEMPI DI ESCLUSIONI**



NORMATIVA

## Materiale elettrico a BT Esempi di esclusioni



CARICABATTERIE

AVVOLGICAVO

PROLUNGHE

CIABATTE/CORDONI PROLUNGATORI

PRESE

SPINE

ADATTATORI



Es. di materiale elettrico a BT




NO



ETICHETTA

## Materiale elettrico a BT



Minimo 5 mm.

- marcatura CE;
- numero di tipo, di lotto o di serie, o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto;
- nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato; **le indicazioni di contatto devono essere redatte anche in lingua italiana se il prodotto è commercializzato in Italia**
- a corredo del materiale elettrico: istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana e nella lingua dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI RICHIESTE SUI PRODOTTI ELETTRICI


- **Tensione nominale:** espressa in V
- **Frequenza:** espressa in Hz
- **Corrente assorbita o potenza nominale:** espressa in A o W
- **Classe d'isolamento:** (se senza morsetto di terra o con spina a due spinotti simbolo classe II: di almeno 3 mm)

**Istruzioni specifiche/informazioni e simboli grafici sono indicate sulle norme armonizzate**



ESEMPI

# Materiale elettrico a BT VENTILATORI




## INDICAZIONI MINIME «DATI DI TARGA»



Tensione nominale o campo di tensione nominale in Volt




Potenza nominale in Watt o in Ampere



Simbolo della natura della corrente (alternata o continua) o frequenza nominale in Hertz

## SE APPLICABILE



Simbolo di isolamento per gli apparecchi di classe II



Simbolo di isolamento per gli apparecchi di classe III

NOTA: Non applicabile per apparecchi funzionanti a batterie




Grado di protezione degli involucri - Codice IP, conforme agli effetti dannosi dovuti alla penetrazione di acqua, diverso da IPX0



ESEMPI

## Materiale elettrico a BT VENTILATORI



### ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

- Riferimento alla norma IEC 60879
- Portata massima di aria (m<sup>3</sup>/s)
- Valori di esercizio (m<sup>3</sup>/s)/W
- Consumo elettrico in modalità di attesa (W)
- Potenza sonora dB(A)
- Velocità max dell'aria (m/s)

### AVVERTENZE



Si deve riportare ideogramma oppure la seguente dicitura:  
**ATTENZIONE non coprire**



**Attenzione alle  
Unità di misura**

**ATTENZIONE:** Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia o piscina

Ed altre... per le quali si può far riferimento alla norma tecnica.



NORMATIVA

DPI di I<sup>a</sup> cat.

## Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI

Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425



**DPI: dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; componenti intercambiabili dei DPI e loro sistemi di collegamento.**

**Categoria I** comprende esclusivamente rischi minimi ad esempio lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole; lesioni meccaniche superficiali; contatto prolungato con l'acqua; (...)

**ESEMPI DI ESCLUSIONI**



## DPI di I<sup>a</sup> cat. Esempi di esclusioni

### DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE ORECCHIE

Apparecchiature di protezione dell'udito **III CAT**

Tappi per orecchie per nuoto/per dormire/per volare non sono DPI

### DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Occhialini e maschere da nuoto/sub **I CAT**

Occhiali da sole (non correttivi) per uso privato e professionale **I CAT**

Maschere da sci non correttive **I CAT**

Visiere incorporate nei caschi per uso con veicoli a motore a due o tre ruote non sono DPI

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA CADUTE DALL'ALTO

Dispositivi per uso privato o professionale (lavoro in quota, caduta da barche, alpinismo, arrampicata su roccia, speleologia, ecc.). Imbracature, cinturini per le cosce, cinture e tutti gli accessori destinati a fissare una persona a una struttura. **III CAT**

Dispositivi di supporto (imbracature, ecc.) per l'uso con paracadute, parapendio, deltaplani, ecc. non sono DPI

### DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLA TESTA

Dispositivi per fornire protezione del cuoio capelluto contro impatti minori i cui effetti non possono causare lesioni irreversibili **I CAT**


Caschi per motociclisti di veicoli a motore a 2 o 3 ruote non sono DPI



ETICHETTA

DPI di I<sup>a</sup> cat.

- marcatura CE;
- un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
- nome del produttore, denominazione commerciale registrata o marchio registrato /dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato; l'indirizzo indica un unico recapito in cui il fabbricante può essere contattato.
- **informazioni e istruzioni d'uso** in lingua italiana e nella lingua dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato.;
- **dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.**



Minimo 5 mm.

#### ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

- istruzioni di magazzinaggio/impiego/di pulizia/manutenzione
- caratteristiche prestazionali
- accessori che possono essere utilizzati con i DPI
- **Scadenza del DPI**
- riferimento al regolamento e riferimenti a norme armonizzate

**Istruzioni specifiche sono indicate sulle norme armonizzate**



ESEMPI

## DPI di I<sup>a</sup> cat. OCCHIALI DA SOLE


### ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE

- Riferimento alla norma EN 12312
- Tipo di filtro se fotocromatico e/o polarizzante
- Numero della categoria di filtro marcato sul prodotto
- **Descrizione della categoria di filtro (simbolo minimo 5 mm)**
- **Restrizioni d'uso esplicite es. «Non adatto per l'osservazione diretta del sole»**

**Cat. di filtro 0/1** : «Occhiali da sole di colore chiaro»



**Cat. di filtro 2/3** : «Occhiali da sole per uso generale»



**Cat. di filtro 4** : «Occhiali da sole molto scuri per uso speciale, riduzione del riverbero solare molto alta»



Se l'ottico esegue un trattamento antisolare su lenti correttive diventa a tutti gli effetti un fabbricante.



Per la cat. di filtro 4 **AVVERTENZA: «Non adatto all'uso in strada»** con simbolo (5 mm) e/o in forma scritta.



NORMATIVA

## Giocattoli



Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 ,  
sulla sicurezza dei giocattoli

Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 - Attuazione della  
direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

**Per giocattoli elettrici si applica contemporaneamente anche  
la normativa relativa ai prodotti elettrici.**

**GIOCATTOLI:** prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, a essere  
utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

**Esclusioni esplicite:** decorazioni e addobbi per festività ....

**Prodotti in «zona grigia»:** es. bambole da collezione, libri, kit per hobby creativi,  
piscine gonfiabili...

**ELEMENTI DA CONSIDERARE:** target di riferimento della pubblicità e dell'imballaggio/  
prezzo / dimensione del prodotto...



ETICHETTA

## Giocattoli



- la marcatura CE;
- un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione;
- nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato;
- se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore e indirizzo dove può essere contattato;
- **Avvertenze e istruzioni/informazioni sulla sicurezza** in lingua italiana e nella lingua dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato.

AVVERTENZE (Allegato V D. Lgs. n. 54/2011)

**AVVERTENZE GENERALI:** età minima o massima, peso minimo o massimo, necessità che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.


**AVVERTENZE SPECIFICHE:** es.

Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi



**Tutte le avvertenze devono essere precedute dalla parola «Avvertenza» o «Avvertenze»**

**Avvertenze specifiche** sono elencate nelle norme armonizzate



Minimo 5 mm.



ESEMPI

## Giocattoli NAUTICI



**NON SONO CONSIDERATI  
GIOCATTOLE: salvagenti a mutandina,  
braccioli, giubbottini galleggianti o gli  
aiuti al galleggiamento, anche se  
spesso venduti nei negozi di  
giocattoli.**

**Sull'imballaggio e foglio illustrativo:**

**AVVERTENZA "Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi" (o "ai 3 anni")**

**Sul giocattolo e sul suo imballaggio:**

**AVVERTENZA "Attenzione! Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto supervisione adulta".**

**In particolare sul giocattolo l'avvertimento deve essere indelebile e di un colore che contrasti con il corpo del giocattolo; l'altezza minima dei caratteri deve essere 3 mm e deve essere a 100 mm o meno da una delle valvole di gonfiaggio.**



# Informazioni da fornire al consumatore nel caso di vendita online

**REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011**  
relativo alle denominazioni delle  
fibre tessili e all'etichettatura e al  
contrassegno della composizione  
fibrosa dei prodotti tessili



**PROPOSTA DI REGOLAMENTO** relativo  
alla sicurezza generale dei prodotti, che  
modifica il regolamento (UE) n.  
1025/2012 del Parlamento europeo e  
del Consiglio e che abroga la direttiva  
87/357/CEE del Consiglio e la direttiva  
2001/95/CE del Parlamento europeo e  
del Consiglio

**REGOLAMENTO (UE) 2017/1369** che  
istituisce un quadro per  
l'etichettatura energetica dei  
prodotti connessi all'energia e che  
abroga la direttiva 2010/30/UE



# Informazioni da fornire al consumatore nel caso di vendita online

**REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011**  
relativo alle denominazioni delle  
fibre tessili e all'etichettatura e al  
contrassegno della composizione  
fibrosa dei prodotti tessili


L' Art. 16 del II Regolamento UE 1007/2011 richiede che l'etichetta di composizione fibrosa sia resa disponibile al consumatore prima dell'acquisto **anche se effettuato per via elettronica.**



Informazioni o link in prossimità del prodotto

Separate da altre info

Almeno in lingua italiana e anche nelle lingue ufficiali dello stato membro in cui il prodotto viene commercializzato




# Informazioni da fornire al consumatore nel caso di vendita online



**Art. 2 – definizioni - «vendita a distanza»** l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, **via Internet**, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale cliente non possa prendere visione del prodotto offerto.

## **Art. 5 – Obblighi del distributore**

- a) Esporre in modo visibile, **anche nella vendita a distanza online**, l'etichetta energetica del prodotto ottenuta dal fornitore
- b) Su richiesta, mettere a disposizione dei clienti **la scheda informativa del prodotto**, anche in forma fisica presso il punto vendita.



# Informazioni da fornire al consumatore nel caso di vendita online

**"mercato online"**: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un'applicazione, gestito da un commerciante o per suo conto, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri commercianti o consumatori per la vendita di prodotti coperti dal presente regolamento;

**I mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire ai commercianti di fornire le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti:**

(a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale o elettronico al quale può essere contattato;

(b) se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo elettronico del responsabile;

(c) informazioni per identificare il prodotto, compreso il tipo e, se disponibile, il numero di lotto o di serie e qualsiasi altro identificatore del prodotto;

(d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**





# Norme tecniche armonizzate

## Organismi di normalizzazione europei



Comitato europeo di normazione



Comitato europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche



Istituto europeo per le norme di telecomunicazione


SONO NORME EUROPEE PREPARATE DAGLI ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE SU MANDATO DELLA COMMISSIONE

I RIFERIMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GUCE

DEVONO ESSERE RECEPITE A LIVELLO NAZIONALE (devono essere abrogate le norme nazionali che sono in conflitto)

UNA NORMA ARMONIZZATA NON RIGUARDA TUTTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

LA LORO APPLICAZIONE CONFERISCE **PRESUNZIONE DI CONFORMITA'** AL PRODOTTO E RIMANE **DI CARATTERE VOLONTARIO**



# Moduli di valutazione (dettagliati nella Decisione 768/2008/CE)

MODULO A: Controllo interno di produzione

MODULO B: Esame CE per tipo

MODULO C: conformità del tipo basata sul controllo interno di produzione

MODULO E: controllo al tipo basato sulla garanzia di qualità del prodotto


MODULO F: conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto

MODULO G: conformità basata sulla verifica dell'unità

MODULO H: conformità basata sulla garanzia qualità totale

## **ORGANISMI NOTIFICATI**

strutture (laboratori o società), autorizzate dalla Comunità Europea a rilasciare attestati di conformità di prodotto





## Attenzione alle Unità di misura

# Le unità di misura in etichetta vanno scritte correttamente

Direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.

D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802

Le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I dell'allegato al presente decreto. Per indicare le unità di misura si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell'allegato.

UNITA' DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ART. 1, COMMA PRIMO

1. UNITA' SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI.  
(1.1. Unità SI di base)

Grandezza	Unità	
	Nome	Simbolo
Tempo	secondo	s
Lunghezza	metro	m
Massa	chilogrammo o kilogrammo	kg
Intensità di corrente elettrica	ampere	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di sostanza	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base o supplementari
Frequenza	hertz	Hz		s <sup>-1</sup>
Forza	newton	N		m · kg · s <sup>-2</sup>
Pressione e tensione	pascal	Pa	N · m <sup>-2</sup>	m <sup>-1</sup> · kg · s <sup>-2</sup>
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	N · m	m <sup>2</sup> · kg · s <sup>-2</sup>
Potenza (l), flusso energetico	watt	W	J · s <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · kg · s <sup>-3</sup>
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		s · A
Tensione elettrica, potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	W · A <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · kg · s <sup>-3</sup> · A <sup>-1</sup>
Resistenza elettrica	ohm	Ω	V · A <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · kg · s <sup>-3</sup> · A <sup>-2</sup>
Conduttanza	siemens	S	A · V <sup>-1</sup>	m <sup>-2</sup> · kg <sup>-1</sup> · s <sup>4</sup> · A <sup>2</sup>
Capacità elettrica	farad	F	C · V <sup>-1</sup>	m <sup>-2</sup> · kg <sup>-1</sup> · s <sup>4</sup> · A <sup>2</sup>
Flusso d'induzione magnetica	weber	Wb	V · s	m <sup>2</sup> · kg · s <sup>-2</sup> · A <sup>-1</sup>
Induzione magnetica	tesla	T	Wb · m <sup>-2</sup>	kg · s <sup>-2</sup> · A <sup>-1</sup>
Induttanza	henry	H	Wb · A <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · kg · s <sup>-2</sup> · A <sup>-2</sup>
Flusso luminoso	lumen	lm		cd · sr
Illuminamento	lux	lx	lm · m <sup>-2</sup>	m <sup>-2</sup> · cd · sr
Attività (irraggiamento ionizzante)	becquerel	Bq		s <sup>-1</sup>
Dose assorbita, energia massica impartita, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	J · kg <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · s <sup>-2</sup>
Equivalente di dose	sievert	Sv	J · kg <sup>-1</sup>	m <sup>2</sup> · s <sup>-2</sup>

